



Federazione Italiana Sport Equestri

**CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**

Avv. Alessandra Bruni

Presidente

Avv. Anna Maria Pitzolu

Vice-Presidente Relatore

Dott.ssa Giulia Ruperto

Componente

DECISIONE

Sul reclamo nel procedimento GSN n. 05/2024 proposto dalla S.S.D. TEAM HORSE SAN PIETRO AD LACUM, codice fiscale 01596380673, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra Rina Zaraca (c.f. ZRCRNI65S65L103D), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Scianaro (c.f. SCNNDR77C29D508C – PEC andrea.scianaro@avvocatiperugiapec.it) e dall'avv. Mario Pirrone (c.f. PRRMRA87M13D086X – PEC mario.pirrone@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Perugia, Via Cesare Caporali n. 23,

PER LA RIFORMA

della Decisione del Giudice Sportivo Nazionale (GSN) del 24 luglio 2024, pubblicata nella stessa data, resa nel procedimento n. 05/2024, con la quale veniva irrogata nei confronti della S.S.D. a r.l. TEAM HORSE SAN PIETRO AD LACUM, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sanzione della sospensione dell'Affiliazione o Aggregazione dell'Ente per giorni 60, nonché l'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).



Federazione Italiana Sport Equestri

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con mail del C.R. Abruzzo del 29.5.2023 veniva inoltrata al GSN la relazione del Presidente della Giuria, sig.ra Lorella Nicoziani, del concorso nazionale A3* +Progetto Sport + Trofeo Poni Abruzzo del 17/19 maggio 2024, nella quale si segnalava che il sig. Andrea Montecchia, prima dichiarandosi istruttore titolare, poi come delegato, aveva richiesto più volte l'iscrizione fuori concorso del cavallo Istel2, che gli veniva negata in quanto non consentita dal regolamento. Nonostante tale diniego, la concorrente A.M., con residenza sportiva presso la Società reclamante, avrebbe concorso e vinto la categoria L60 con tale cavallo, come comprovato dalla foto postata sui social dalla medesima atleta, indicato nella lista dei partecipanti alla gara con il nome "Olindo", corrispondente ad altro cavallo regolarmente iscritto, e sarebbe stata fermata al momento della partecipazione alla categoria L70 allorché la stessa concorrente, dopo la chiamata del binomio, precisava il vero nome del cavallo montato dalla medesima.

Nel corso del procedimento sorgevano contestazioni in merito alla identificazione dell'istruttore di riferimento della minore, per l'accertamento dei quali il GSN apriva altro procedimento d'ufficio, limitandosi a valutare nella decisione impugnata la posizione del sig. Andrea Montecchia e della SSD a r.l. TEAM HORSE SAN PIETRO AD LACUM per violazione degli artt. 116.5, 116.9 e 129.7 del RNSO, nonché dei fondamentali doveri di correttezza, lealtà e probità.



Il GSN irrogava nei confronti del sig. Andrea Montecchia la sanzione della sospensione di giorni sessanta di cui all'art. 6, punti XI, del Regolamento di Giustizia, e nei confronti della SSD a r.l. TEAM HORSE SAN PIETRO AD LACUM, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione della sospensione dell'Affiliazione per giorni sessanta e dell'ammenda di € 1.000,00, disponendo altresì l'estromissione della minore A.M. dalle classifiche del predetto concorso.

La nominata SSD TEAM HORSE proponeva rituale reclamo avverso la citata decisione del GSN con istanza di sospensione della sua efficacia esecutiva, che veniva respinta con provvedimento del 13 agosto 2024.

La Procura Federale non si costituiva.

All'udienza del 12 settembre 2024 il Collegio si riuniva in camera di consiglio.

* * *

MOTIVI

Con il primo motivo sub A, la reclamante lamenta l'erronea valutazione di fatti decisivi relativi alla posizione dell'odierna reclamante. In particolare, insiste sulla richiesta di audizione di due testi i quali avrebbero potuto smentire le dichiarazioni del Presidente di Giuria e del Montecchia in merito all'iscrizione del cavallo Istel2 fuori concorso. Assume altresì che l'istruttore di riferimento della minore non sarebbe stata la sig.ra Zaraca, ma la sig.ra Alessia De Amicis e che, dunque, pur riconoscendo di non aver verificato la regolare iscrizione del cavallo nel concorso, non avrebbe mandato la minore in concorso senza l'istruttore di riferimento.



La doglianza è infondata.

Risulta incontrovertibilmente in atti che la minore abbia partecipato alla gara della categoria L60 con un cavallo dichiarato con il nome di Olindo, ma che in realtà era Istel2. Pertanto, a prescindere dalle dichiarazioni circa una presunta iscrizione a penna in cartaceo del secondo cavallo, vietata dal Regolamento, ove essa avesse effettivamente avuto luogo non vi sarebbe stata ragione di indicare il nome del cavallo Olindo quale partecipante alle due gare.

Appare del tutto ininfluenza, dunque, verificare la predetta presunta iscrizione, peraltro vietata dall'art. 116.5 RSNO e, in ogni caso, richiesta da soggetto non abilitato quale il sig. Montecchia, che non è il legale rappresentante del Circolo Ippico.

Quanto alla identificazione dell'istruttore di riferimento, come chiarito nella decisione impugnata essa è estranea al presente giudizio e sarà valutata in separato procedimento instaurato d'ufficio dal GSN.

Con il motivo sub B, il reclamante lamenta la mancata e/o erronea valutazione delle circostanze attenuanti, costituite dalla assenza di precedenti a carico della reclamante e dal comportamento posto in essere dalla SSD per attenuare le conseguenze del danno.

L'assenza di precedenti, in verità, non costituisce una circostanza attenuante "di formazione giurisprudenziale", ma una circostanza della quale il Giudice può tenere conto al fine di valutare l'elemento soggettivo della condotta e, dunque, la gravità della colpa o del dolo.



Nel caso in esame, risulta evidente che la partecipazione della minore con un cavallo non regolarmente iscritto è stata intenzionale ed in palese contrasto con i Regolamenti e le dichiarazioni del Presidente della Giuria e che di essa deve rispondere la Società in quanto responsabile della regolare iscrizione e partecipazione al concorso dei propri tesserati in virtù delle norme richiamate.

Quanto all'attenuante di cui all'art. 9, lett. b), Reg. Giustizia, essa non può ritenersi sussistente per il solo fatto, peraltro indimostrato, che la reclamante abbia redarguito il proprio tesserato sig. Andrea Montecchia, dovendo essa esplicitarsi in manifestazioni oggettive volte ad eliminare il danno arrecato dall'illegittima condotta al regolare svolgimento della gara. Sotto tale profilo, la irregolare partecipazione alla gara L60 non è stata denunciata, nonostante l'eliminazione della concorrente dalla gara L70, ed è emersa solo dalla pubblicazione di una foto sui social che celebrava la vittoria della concorrente.

Anche il motivo sub C, inerente l'omessa applicazione dell'art. 14 Reg. Giustizia appare infondato. Al riguardo, nella decisione si fa riferimento ad un documento generico depositato alla Segreteria di concorso da Dario Montecchia, che non è il legale rappresentante della Società. Tale documento, acquisito d'ufficio dal GSN, *“non indica i tesserati minorenni di riferimento e non abbina gli istruttori delegati alla loro sorveglianza”*, con ciò ingenerando una colpevole incertezza sui responsabili.

La circostanza che sia stata indicata come istruttore di riferimento la sig.ra Alessia De Amicis, dunque, non appare espressione di una condotta collaborativa, ma un tentativo



Federazione Italiana Sport Equestri

di sanare una condotta irregolare *ab initio* da parte della Società, ai sensi delle norme del RNSO richiamate nella decisione, che avrebbe dovuto procedere alla regolare iscrizione on line ed assicurarsi della regolarità delle deleghe.

Parimenti deve essere respinto l'ultimo motivo di reclamo sub D inerente la sproporzione della pena applicata, sia per l'insussistenza delle circostanze attenuanti o delle condizioni di cui all'art. 14 Reg. Giustizia, sia perché la responsabilità della SSD reclamante risulta evidente dai fatti sopra rilevati.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, rigetta il reclamo proposto dalla S.S.D. a r.l. TEAM HORSE SAN PIETRO AD LACUM, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, per l'effetto, conferma la decisione resa il 24 luglio 2024 dal Giudice Sportivo Nazionale nel procedimento n. 05/2024 R.G., pubblicata il 24 luglio 2024.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 12 settembre 2024

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Avv. Alessandra Bruni

Presidente



Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Anna Maria Pitzolu

Vice-Presidente Relatore

Dott.ssa Giulia Ruperto

Componente